

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 08 aprile 2011, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Avv. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTEO MORBINI SEGUITO GARA VILAFRANCA/SOLBIATESE DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Solbiatese Arno Calcio di Solbiate Arno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORCOLI/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall' U.S. Città di Pontedera S.S.D. di Pontedera (Pisa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dr. Carmine Volpe, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti;
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL CALCIATORE LA CAVA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GAETA/CALCIO POMIGLIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore La Cava Mario, riduce la squalifica a 3 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. CALCIO RUDIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLANI CRISTIAN SEGUITO GARA U.S.D. CALCIO RUDIANESE/BORGO A BUGGIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Calcio Rudianese di Rudiano (Brescia) riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Forlani Cristian.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Greco

Publicato in Roma il 08 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete